

# REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE

*Approvato con Delibera Consiliare n. 12 del 29.04.2024*

## **Art.1**

### **Principi e finalità**

Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico, il Comune di Montecatini Val di Cecina, in coerenza con i principi del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 e delle norme regionali di attuazione, intende salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere, negli ambiti di sua competenza, ed anche attraverso il presente regolamento, gli esercizi commerciali ed artigianali, che hanno un intrinseco valore storico e che costituiscono, quindi, una risorsa preziosa per il Comune, anche sotto il profilo dell'attrattiva turistica, in quanto testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della più nobile tradizione imprenditoriale e mercantile locale.

Le finalità di cui al precedente comma 1 possono essere perseguite, oltre che attraverso il presente regolamento, anche con iniziative promozionali di vario genere, da organizzare, preferibilmente, di concerto con le organizzazioni di categoria e/o con quelle a tutela dei consumatori.

Gli esercizi di cui trattasi, per semplicità di identificazione e di trattazione, vengono definiti, in via generale, "botteghe storiche".

## **Art. 2**

### **Requisiti delle Botteghe Storiche**

Ai fini del presente regolamento, sono qualificati come "Botteghe Storiche" gli esercizi commerciali, ricettivi ed artigianali, ubicati nell'intero territorio del Comune di Montecatini Val di Cecina, senza limitazione di aree o zone specifiche, che da 50 anni:

1. trattino lo stesso genere merceologico: (nel commercio fisso è da intendersi come la stessa sottocategoria di prodotti; per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è da intendersi come la stessa tipologia di cibi e bevande, es. menù tradizionale italiano, vini, ecc., somministrata in modo esclusivo o prevalente; per gli artigiani è da intendersi come la stessa attività, es. barbiere, orafo, ecc.).
2. Siano ubicati nello stesso locale: per l'individuazione si fa riferimento alla stessa unità immobiliare, come ricostruibile dagli archivi catastali dell'Agenzia delle Entrate. Sono consentiti eventuali ampliamenti o modifiche dei locali.
3. siano stati condotti dallo stesso titolare o mediante subingresso nei limiti stabiliti al successivo art. 3.

Ai fini del calcolo dei 50 anni vengono anche computati:

- eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività per un periodo complessivo non superiore a 5 anni nel rispetto delle disposizioni in materia di sospensione volontaria previste dalla legge regione Toscana in materia di Commercio;
- eventuali affidamenti in gestione a terzi.

## **Art. 3**

### **Parametri riferiti alla titolarità della conduzione**

L'anzianità riferita agli esercizi commerciali, a quelli di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese artigiane viene assegnata avendo esercitato la medesima attività per 50 anni in proprio oppure mediante subingresso per:

- successione ereditaria: eredi legittimi, e tutori legali degli aventi diritto;
- cessione d'azienda o ramo d'azienda;
- conferimento d'azienda in società di persone o di capitali;

Il cambio di insegna, ditta o partita IVA non influisce negativamente sul calcolo degli anni di esercizio, purché siano mantenuti i requisiti indicati all'art. 2, comma 1, punti 1 e 2 del presente regolamento.

#### **Art. 4**

##### **Individuazione delle botteghe storiche**

Il Comune di Montecatini Val di Cecina provvede all'individuazione e alla esatta catalogazione delle botteghe storiche, attraverso la raccolta e la verifica delle domande di iscrizione all'Albo di cui al successivo art. 7.

#### **Art. 5**

##### **Status di “bottega storica”**

Lo status di “Bottega Storica” è riconosciuto ai locali iscritti all'albo di cui al successivo articolo 6. Non è stabilito alcun limite numerico massimo di esercizi o esercenti che possono fregiarsi dello status di cui sopra, né alcun limite di durata del relativo riconoscimento; pertanto, tale status è attribuito, anche su richiesta dei titolari, a tutte le attività che abbiano i necessari requisiti e fino a che questi ultimi permangono.

#### **Art. 6**

##### **Albo delle Botteghe storiche**

Presso il Comune di Montecatini Val di Cecina è istituito l'Albo permanente delle botteghe storiche, in cui sono iscritti, anche su domanda del titolare, da presentare secondo le modalità di cui al successivo art. 7, gli esercizi aventi i requisiti previsti dal precedente articoli 2 e 3.

L'adesione all'Albo è volontaria e totalmente gratuita per le imprese.

Il Comune rilascia ai titolari degli esercizi iscritti all'Albo apposito attestato e targa da affiggere all'esterno del locale in cui è esercitata l'attività imprenditoriale.

#### **Art. 7**

##### **Domanda di iscrizione all'Albo**

La domanda di iscrizione all'Albo, indirizzata al Sindaco, deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune.

La domanda deve essere sottoscritta dall'attuale titolare dell'esercizio e controfirmata dal proprietario dell'immobile ove l'esercizio è ubicato, se soggetto diverso.

Alla domanda devono essere allegati:

a) una relazione illustrativa, in cui siano descritte:

– le caratteristiche dell'esercizio, la sua evoluzione nel tempo;

b) una scheda documentaria in cui siano indicati:

– la denominazione dell'esercizio e la specifica dell'attività svolta;

– la data di prima autorizzazione (o di prima apertura) dell'attività storicamente significativa;

– la decorrenza dell'attuale gestione;

– la data, anche approssimativa, a cui risale l'attuale insegna;

– una descrizione sintetica dell'attività;

– la documentazione fotografica a colori che rappresenti in forma esaustiva l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività;

Le domande saranno istruite dagli Uffici comunali competenti, che provvederanno anche a richiedere all'interessato la documentazione mancante, all'acquisizione di informazioni integrative ed all'eventuale effettuazione di sopralluoghi.

#### **Art. 8**

##### **Gestione dell'Albo**

L'Albo, con l'elenco delle imprese aderenti, è pubblico.

La tenuta dell'Albo è affidata alla struttura comunale competente in materia di regolamentazione delle attività commerciali, che svolgerà tutti i connessi compiti amministrativi e provvederà agli

aggiornamenti e alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.

#### **Art. 9**

##### **Cancellazione dall'Albo**

La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- a) per uso scorretto del marchio o dell'appartenenza all'Albo;
- b) per il venir meno, per cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'esercizio, di uno o più dei requisiti di cui al precedente art. 2;
- c) per cessazione dell'attività commerciale.

#### **Art. 10**

##### **Subingresso in locali iscritti all'Albo**

In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo, e purché permangano i requisiti di cui al precedente articolo 2, il subentrante può mantenere l'iscrizione, dietro semplice comunicazione al Comune.

#### **Art. 11**

##### **Controlli**

L'Amministrazione Comunale potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli ai locali oggetto del presente regolamento, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche, e il mantenimento delle condizioni, a cui tale iscrizione è subordinata.

#### **Art. 12**

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è diventata esecutiva la delibera di approvazione.